

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2007

relativa al finanziamento per il 2007 delle spese concernenti i supporti informatici e le azioni di comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali

(2007/390/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 17, 37 e 37 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La sistemazione, la gestione e la manutenzione di TRACES, previsto dalla decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato <sup>(2)</sup>, sono di competenza della Commissione e a questo titolo necessitano un finanziamento della Comunità. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull'articolo 37 bis della decisione 90/424/CEE.
- (2) Il sistema di notifica instaurato in base alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità <sup>(3)</sup>, dalla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1<sup>o</sup> marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, <sup>(4)</sup> deve essere aggiornato dall'introduzione dei miglioramenti tecnologici indispensabili. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull'articolo 37 della decisione 90/424/CEE.
- (3) La politica d'informazione sulla salute e sul benessere degli animali esige una comunicazione relativa alle evoluzioni tecniche e scientifiche in questi settori. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull'articolo 17 della decisione 90/424/CEE.

- (4) La presente decisione vale quale decisione di finanziamento a norma dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup> e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(6)</sup>.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

DECIDE:

## Articolo 1

## TRACES

La sistemazione, la gestione e la manutenzione del sistema TRACES, previsto nella decisione 2003/24/CE, sono autorizzate per i seguenti importi e obiettivi:

- 560 000 EUR per la sistemazione,
- 440 000 EUR per l'acquisto del supporto logistico necessario nel quadro dell'assistenza agli utenti del sistema,
- 200 000 EUR per l'acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici,
- 300 000 EUR per gli sviluppi informatici necessari.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

*Articolo 2***Sistema di notifica delle malattie degli animali**

L'aggiornamento del sistema di notifica, di cui alla decisione 2005/176/CE, è autorizzato per un importo di 150 000 EUR.

*Articolo 3***Comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali**

La comunicazione della Commissione, presso le autorità competenti e i cittadini, di informazioni relative alla legislazione comunitaria in materia di salute e di benessere degli animali, è autorizzata per i seguenti importi e obiettivi:

— 240 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di salute animale,

— 130 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di benessere degli animali.

*Articolo 4***Procedura di aggiudicazione degli appalti**

La scelta dei contraenti viene effettuata sulla base dei contratti quadro esistenti o sulla base di bandi di gara indetti nel corso del 2007.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

---